

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 183/CGF** **(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 1 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **I ° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, E CARMINE CHIODI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO S.S. SAMBENEDETTESE - NOTA N. 3276/129PF09-10/AM/MA DEL 23.11.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge ai sigg.ri Palmiero Del Gatto, Pietro Ortenzi e Carmine Chiodi la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ciascuno.

**2. RICORSO DEL SIG. PIRRO MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S., E 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. SEGUITO FALLIMENTO SSC VENEZIA S.P.A. - NOTA N. 2236/756 PF 09-10/AM/MA DEL 17.10.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 57/CDN del 27.1.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Pirro Michele riduce la sanzione inflittagli ad anni 2 di inibizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II ° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Dr Marco Lipari, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3. RICORSO DEL SIG. CANNELLA GIUSEPPE (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO CON DELEGA DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ HELLAS VERONA FC S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3752/134PF07-08/AM/MA DEL 9.12.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 59/CDN del 31.01.2012)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cannella Giuseppe, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI COM. UFF. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. AMILCARE RIVETTI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L. DAL 4.11.2011);

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FRANCESCO MAGLIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.)

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, E AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO IV) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (NOTA N.4550/465 PF 11-12 SP/BLP DEL 18.1.2012).

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. RIMINI 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ONESCU DANIEL SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./RIMINI DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 137/DIV del 27.2.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Rimini 1912 S.r.l. di Rimini. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **6. RICORSO DELL' U.S. FOGGIA S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI C.U. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:**

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.);

- INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GENNARO CASILLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.)

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DI CUI ALL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO V) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4735/459 PF 11-12 SP/BLP DEL 24.1.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **7. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TABBIANI LUCA SEGUITO GARA GIACOMENSE/LECCO DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23.2.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Pubblicato in Roma il 1 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete